



Antitrust e Aiuti di Stato

Covid-19 | Legal Alert

Il nuovo *temporary framework* europeo sugli aiuti di stato per il supporto all'economia

La Commissione europea scende in campo per far fronte all'emergenza economica causata dall'epidemia da «COVID-19» che sta interessando tutti gli Stati membri dell'Unione europea con un'ampia azione incentrata sull'applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato applicabili alle misure che gli Stati membri possono intraprendere per rispondere all'epidemia da COVID-19.

IL NUOVO TEMPORARY FRAMEWORK EUROPEO

Lo scorso 19 marzo 2020 la Commissione ha annunciato l'adozione di un nuovo *Temporary Framework* per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. Il *Temporary Framework* consente agli Stati membri di intraprendere azioni per garantire la sufficiente liquidità alle imprese e preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia.

Il *Temporary Framework* si basa sull'articolo 107, par. 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardante gli aiuti volti a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. La Commissione indica quali sono le misure temporanee di sostegno e aiuto che, in virtù del nuovo quadro, potranno essere approvate molto rapidamente dopo

la notifica da parte dello Stato membro interessato, sempre nel rispetto delle regole a tutela dell'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.

Nell'ambito del *Temporary Framework*, agli Stati membri sarà consentito fornire aiuti:

A. Tramite sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali:

- di importo non superiore ad 800 000 EUR per impresa;
- ad imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019
- sino al 31 dicembre 2020.

B. Sotto forma di garanzie sui prestiti sia per PMI che per grandi imprese:

- concessi entro e non oltre il 31 dicembre, senza limiti di importo, salvo proporzionalità dell'aiuto;
- se con scadenza superiore a tale data, nel limite: (i) del doppio della spesa salariale annuale; (ii) del 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, o (iii) previa giustificazione adeguata del fabbisogno di liquidità;
- per una massima di durata di 6 anni, coprendo fino al 90% del capitale di prestito;

C. Sotto forma di tassi d'interesse agevolati per prestiti:

- pubblici firmati entro il 31 dicembre 2020;
- nel limite: (i) del doppio della spesa salariale annuale; (ii) del 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, o (iii) previa giustificazione adeguata del fabbisogno di liquidità;
- fino ad un massimo di 6 anni;
- sia per capitale di investimento che per capitale di esercizio.

D. Sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari (c.d. aiuti indiretti):

- garanzie e prestiti agevolati di cui al punto A e B possono essere concessi anche da enti creditizi e altri enti finanziari in qualità intermediari finanziari;

E. Tramite l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

* * *

La flessibilità nel quadro attuale delle norme sugli aiuti di Stato: l'art. 107, par. 2, b) TFUE

È in ogni caso opportuno ricordare come, oltre a quanto consentito nell'ambito del *Temporary*

Framework, gli Stati membri possano attuare misure di sostegno nell'ambito delle norme già esistenti in materia di aiuti di Stato, come quelle riguardanti gli aiuti erogati a fronte di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali (art. 107, paragrafo 2, b) TFUE).

La norma consente infatti agli Stati membri di approntare misure di sostegno per quelle imprese che abbiano subito danni a causa di catastrofi naturali o eventi eccezionali. La Commissione ha pensato quindi ai settori già fortemente colpiti dalle conseguenze dell'epidemia (quali sanità, turismo, cultura, vendita al dettaglio e trasporti), rispetto ai quali tutto il precedente regime rimarrà in vigore, ma al contempo, al fine di evitare lungaggini derivanti dall'eccessiva durata degli iter di approvazione, ha reso più semplice e rapida la procedura di notifica.

A titolo di esempio, il 12 marzo 2020, la Commissione ha autorizzato nell'arco di 24 ore la prima richiesta di sostegno proveniente da uno Stato membro su una questione COVID-19, in relazione ad un regime di aiuti disposto dallo Stato danese che prevedeva il rimborso dei biglietti per i grandi eventi annullati a causa dell'epidemia.

Inoltre, lo scorso 25 marzo, la Commissione ha comunicato di aver approvato il primo regime di garanzia dello Stato italiano a

sostegno delle PMI colpite dall'epidemia di coronavirus. In particolare trattasi di una garanzia dello Stato italiano a sostegno di una moratoria del debito dalle banche alle piccole e medie imprese (PMI) per il sostegno alla crisi di liquidità cui potrebbero essere sottoposte a causa dall'epidemia.

* * *

La Comunicazione della Commissione per una risposta economica coordinata

Il *Temporary Framework* segue la Comunicazione della Commissione per una risposta economica coordinata per reagire all'epidemia da COVID-19 dello scorso 13 marzo, che non introduce nuovi strumenti ma si limita a riepilogare le varie opzioni disponibili agli Stati membri al di fuori del campo di applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato al fine di sostenere le proprie economie.

Tra queste sono menzionate le misure applicabili a tutte le imprese in materia di sussidi salariali, sospensione dei pagamenti delle imposte sulle società e sul valore aggiunto o sui contributi previdenziali, o il sostegno finanziario diretto ai consumatori per servizi e prestazioni cancellati o per biglietti non rimborsati dagli operatori responsabili.

In particolare, la Commissione ribadisce che gli Stati membri possono fornire sostegno sulla base delle norme *de minimis* sugli aiuti di Stato o del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) o che possono concedere aiuti in linea con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

La Commissione ha, inoltre, proposto la modifica delle norme vigenti in materia di c.d. *airport slot allocation* – derivanti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 95/93 – che impongono alle compagnie aeree di utilizzare almeno l'80% degli slot alle stesse assegnate in un determinato *range* temporale di voli. Su altro fronte, la Commissione ha formulato una proposta di regolamento (*Coronavirus Response Investment Initiative*) che mira a trasferire risorse finanziarie dai fondi strutturali e di investimento europei, da utilizzare nel finanziamento delle imprese.

* * *

Il team di specialisti di Pavia e Ansaldo Studio Legale ha maturato significativa esperienza, con enti pubblici e imprese, fornendo l'assistenza su tutte le questioni attinenti agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione inclusa la loro efficacia e fattibilità, nonché in tutte le fasi del contenzioso ad esse connesso.

PAVIA e ANSALDO
STUDIO LEGALE

PeA

Il presente documento ha finalità meramente divulgative. Esso non costituisce un parere legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura.

Il presente documento è di proprietà di **Pavia e Ansaldo Studio Legale** e ne è vietata la copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione